



Deliberazione n. 0002255 del 29/10/2020 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - OSPEDALE DEI BAMBINI “VITTORE BUZZI” PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO PER LO SCREENING NEONATALE – ANNO 2020 - IMPORTO ANNUO € 80.000,00

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Rilevato:

- che con la nota mail del 27.3.2019, il Direttore della S.C. Pediatria e Neonatologia e il Direttore del Centro Regionale Epilessia rappresentavano la necessità di attivare una convenzione per l'effettuazione di esami di laboratorio per lo screening neonatale con l'ASST Fatebenefratelli Sacco – Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi", al fine di garantire l'iter diagnostico terapeutico nell'ambito di attività clinica di particolare complessità svolta a favore dei pazienti affetti da patologie che necessitano prestazioni sanitarie non effettuabili presso l'ASST Santi Paolo e Carlo;
- che con nota mail del 10 giugno 2019 conservata in atti la D.M.P. P.O San Paolo confermava che gli esami richiesti su menzionati non venivano eseguiti all'interno della ASST;
- che con nota prot. 15024 del 18/06/2019 l'ASST Santi Paolo e Carlo chiedeva la disponibilità all'ASST Fatebenefratelli Sacco a stipulare convenzione per l'attività di che trattasi e ciò in quanto possiede le competenze e le professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- che con nota prot. 11181 del 15/04/2020, l'ASST Fatebenefratelli Sacco riconosceva il comune interesse allo svolgimento dell'attività, al fine di razionalizzare le risorse regionali e migliorare l'offerta al cittadino ed inoltrava relativa offerta;

Preso atto:

- che per effetto del fenomeno epidemico COVID-19 in rapida evoluzione che ha assunto dimensioni nazionali e sopranazionali, si sono rese necessarie l'adozione di atti di fatto, a garanzia di misure tempistiche per far fronte all'emergenza sanitaria, nella logica di maggiore tutela del diritto alla salute;



- che come da nota mail del 15/10/2020 della D.M.P. P.O. San Paolo, agli atti della S.C. Affari Generali, le prestazioni del primo semestre richieste e regolarmente fatturate dall'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'effettuazione di esami di laboratorio per lo screening neonatale ammontano ad € 36.606,00;
- che come da nota mail del 21/10/2020, agli atti della S.C. Affari Generali, la D.M.P. P.O. San Paolo ha definito il costo annuale delle prestazioni in argomento, presumibilmente in € 80.000,00 da imputare al conto 3D010200 "Prestazioni specialistiche rese da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" come da tabella sotto riportata:

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	CDR	ANNO 2020	P.O.
3D010200	Prestazioni specialistiche rese da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	101030303	DMP	€ 80.000,00	SAN PAOLO

Preso atto che il conto 3D010200 "Prestazioni specialistiche rese da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" non ha disponibilità;

Ritenuto quindi necessario integrare il conto 3D010200 "Prestazioni specialistiche rese da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" di € 80.000,00 attingendo dal conto 3F033001 - Altre prestazioni non sanitarie ATS/ASST/Fondazioni della Regione che risulta essere capiente;

Considerata la necessità di stipulare la convenzione con la l'ASST Fatebenefratelli Sacco, in argomento stante la particolare rilevanza della attività richiesta per tutto il periodo necessario;

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: " Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1".

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di sottoscrivere la convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1), con l'ASST Fatebenefratelli Sacco – Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" per l'effettuazione di esami di laboratorio per lo screening neonatale;



2. di dare atto che la presente convenzione ha validità per l'anno 2020;
3. di assumere il costo relativo alla convenzione in oggetto per un importo complessivamente stimato per l'intera durata della convenzione in € 80.000,00 da imputare al conto 3D010200 "Prestazioni specialistiche rese da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" come da tabella sotto riportata:

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	CDR	ANNO 2020	P.O.
3D010200	Prestazioni specialistiche rese da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	101030303	DMP	€ 80.000,00	SAN PAOLO

4. di prendere atto che il conto 3D010200 "Prestazioni specialistiche rese da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" non ha disponibilità;
5. di integrare il conto 3D010200 "Prestazioni specialistiche rese da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" di € 80.000,00 attingendo dal conto 3F033001 - Altre prestazioni non sanitarie ATS/ASST/Fondazioni della Regione che risulta essere capiente
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali Donatella Peraldo in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata ai Direttore Direzione Medica di Presidio San Paolo e al Direttore S.C. Economico Finanziaria per la relativa contabilizzazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 80.000,00 S	3D010200 - prestazioni specialistiche rese da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	101030303	2020002301	2020

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variatione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Cinzia De Siati

Responsabile dell'istruttoria: PERALDO DONATELLA

Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

**CONVENZIONE TRA ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO E
ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO PER L'ESECUZIONE DI
PRESTAZIONI DI LABORATORIO - SCREENING NEONATALE.**

TRA

ASST Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via Rudini, 8 (C.F. e P.IVA 09321970965), in atto rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore

E

l'ASST Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi, n. 74, codice fiscale e partita IVA 09319690963, (di seguito denominata anche solo ASST FBF Sacco) rappresentata dal Direttore Generale, dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato per la carica, in esecuzione della deliberazione n. 422 del 08/04/2020

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il D.P.R. del 14.01.1997, prevedendo, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al "service";
- il Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811 autorizza l'utilizzo del "service", definito come il conferimento di campioni biologici per l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al quale afferisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono in-

viare campioni in "service" solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in "service" sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;

- Regione Lombardia con circolare n. 30/SAN/2001, stabilisce che:
 - le prestazioni "in service" sono quelle non eseguite in sede dagli SMEL, in quanto necessitano di particolari professionalità o particolari requisiti tecnici, escludendo quelle che per motivi tecnici devono essere eseguite presso la struttura che ha effettuato il prelievo;
 - il "service" non può avvenire mediante "triangolazione" ovvero che, ad esempio il laboratorio A invii in service al laboratorio B e che quest'ultimo lo invii a sua volta al laboratorio C;

l' ASST Santi Paolo e Carlo con nota prot. n. 15024 del 18/06/2019 ha chiesto la disponibilità dell' ASST Fatebenefratelli Sacco alla stipula di convenzione relativamente alle prestazioni di Laboratorio di Screening Neonatale a favore dei pazienti che afferiscono ai propri Presidi Ospedalieri, al fine di garantire la consegna dei referti nei tempi previsti dalla vigente normativa, per un periodo che andrà dalla data di sottoscrizione del presente atto al 31/12/2020;

l' ASST Fatebenefratelli Sacco con nota prot. 11181 del 15/04/2020 ha fatto pervenire propria offerta confermando la disponibilità all'esecuzione di prestazioni da Laboratorio alla tariffa prevista come da articolo 5 della presente convenzione .

TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 -Oggetto

L' ASST Fatebenefratelli Sacco assicura all'ASST Santi Paolo e Carlo l'esecuzione della prestazione di Laboratorio di Screening Neonatale, di cui allegato 1 come da offerta protocollo ASST Santi Paolo Carlo 11181/2020 (Prot.19420/2020 ASST Fatebenefratelli).

Art. 3 - Requisiti del servizio

L' ASST Fatebenefratelli Sacco garantisce:

- competenza e risorse da applicare alla tecnica di indagine richiesta, aderenza alle raccomandazioni di organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali che definiscono i requisiti di qualità per le analisi condotte; presa in carico ed organizzazione degli approfondimenti diagnostici richiesti in casi di particolare complessità;
- ogni altra attività e onere, anche se non espressamente indicati, necessari per rendere il servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto di ogni disposizione vigente in materia;

L' ASST Santi Paolo e Carlo si impegna:

- al rispetto delle regole di comportamento per la raccolta campioni per indagini e le modalità per l'invio degli stessi campioni presso la

L' ASST Fatebenefratelli Sacco, indicate nell'Allegato 1);

- alla raccolta campioni, al servizio di trasporto e consegna degli stessi campioni e al ritiro referti presso la sede dell' ASST Fatebenefratelli Sacco.

Art. 4 - Refertazione

I tempi massimi di refertazione sono assicurati secondo i criteri definiti da Regione Lombardia [Dgr 4/12/2017, n. X/7466], salvo i casi che comportano la necessità di approfondimenti diagnostici indispensabili per la corretta refertazione. In tal caso sarà obbligo dell' ASST Fatebenefratelli Sacco darne la tempestiva segnalazione. In caso di urgenza, i tempi potranno essere concordati di volta in volta tra le unità di Laboratorio. Sarà compito dell'ASST Santi Paolo e Carlo darne tempestiva comunicazione.

Art. 5 - Tariffa

L' ASST Santi Paolo e Carlo riconosce all' ASST Fatebenefratelli Sacco, come da offerta pervenuta in data 15/4/2020 prot. 11181, le tariffe alle condizioni economiche di seguito indicate e dettagliate nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto:

- applicazione di uno sconto pari al 10% delle tariffe indicate dal Nomenclatore Tariffario Regionale;
- al prezzo su risultante verrà aggiunto un incremento del 5% per il rimborso delle spese gestionali;

Le Parti concordano che nel corso di validità contrattuale la tariffa sopra indicata potrà essere rivalutata sulla base di intervenute variazioni significative al sistema tariffario regionale (nomenclatore).

L' ASST Fatebenefratelli Sacco si impegna ad erogare, a seguito di specifica richiesta, le eventuali ulteriori prestazioni afferenti agli esami di laboratori applicando le tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente.

Art. 6 - Referenti del servizio

Le Parti individuano i seguenti responsabili del servizio oggetto della presente convenzione:

- il Dott. Giuseppe Banderali, Direttore SC Pediatria e Neonatologia dell'ASST Santi Paolo e Carlo;
- Il prof./dott..... ASST Fatebenefratelli Sacco;

Art. 7 - Fatturazione

L' ASST Fatebenefratelli Sacco provvederà ad emettere fattura relativa ai corrispettivi degli esami effettuati e refertati.

L' ASST Santi Paolo e Carlo provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa, accreditando l'importo sul conto corrente bancario indicato nel documento fiscale.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - Responsabilità

L' ASST Santi Paolo e Carlo è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte e di eventuali danni a pazienti, non residuando in capo alla ASST Fatebenefratelli Sacco alcuna conseguenza pregiudizievole.

Del pari, l' ASST Fatebenefratelli Sacco mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività svolta dalla medesima e dai suoi sanitari.

Le Parti danno atto che hanno in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto delle stesse.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della prima erogatura del servizio in convenzione descritto fino al 31/12/2020.

Le parti convengono che nelle more del perfezionamento degli atti di rito, si conviene di regolare reciproci pregressi rapporti, a norma del presente

accordo.

Ciascuna della Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 60 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.. oppure via posta certificata (PEC). La presente convenzione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni per l'anno solare 2021 previa comunicazione scritta ed accettata da entrambe le parti.

Art. 10 - Integrazioni e modificazioni

Eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle stesse.

Art. 11 - Gestione dei dati e privacy

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, ASST Fatebenefratelli Sacco assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da ASST Santi Paolo e Carlo, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito **dall'Allegato 2)** alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 12 - Codice etico

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 ASST Fatebenefratelli Sacco ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-santipaolocarlo.it e www.asst-----) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

La presente convenzione:

è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, e.I, lett. d) e c.2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;

è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;

è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;

è soggetta all'imposta di bollo, assolta con le modalità indicate nel D.M. 17.06.2014, con onere a carico dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti,

sono a carico dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 14 - Foro competente

Per eventuali controversie, che dovessero insorgere dall'applicazione del presente atto, è eletto Foro esclusivo quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Milano,

per ASST Santi Paolo e Carlo di Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Matteo Stocco

per ASST Fatebenefratelli Sacco

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Visconti

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione n. 16588/2016 art. A/225.”.